

L'Estensore

Dott.ssa Maria Saula Gambacorta
(firmato elettronicamente)

La Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Maria Saula Gambacorta
(firmato elettronicamente)

Per la Dirigente del Servizio

Dott.ssa Nicoletta Bucco

La Direttrice del Dipartimento

Dott.ssa Renata Durante
(firmato digitalmente)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE del 21 luglio 2022, nr. 293/DPG021

DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE

SERVIZIO ISTRUZIONE FORMAZIONE UNIVERSITÀ

UFFICIO APPRENDIMENTO PERMANENTE

OGGETTO: Approvazione “Linee di indirizzo per l'utilizzo della modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi autorizzati”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO

- il D.Lgs. 16-01-2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
- il D.M. 30-06-2015, recante “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”;
- il D.M. 08-01-2018, recante “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”;
- l'art. 16, co. 3 bis, della L.R. 17-05-2015, n. 111, come integrato con L.R. 24-08-2018, n. 30, che stabilisce quanto segue “L'attuazione di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia di certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea, avviene da parte della Giunta Regionale in applicazione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.”;
- l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle “Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome” n. 21/181/CR5a/C17 del 03/11/2021;

CONSIDERATO

- che con D.G.R. n. 1101 del 29-12-2015, si è proceduto ad approvare il Reperto-

rio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo;

- che con D.G.R. n. 788 del 16-10-2018, in attuazione delle richiamate disposizioni legislative di rango nazionale e regionale, si è provveduto a recepire le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, nonché degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea, e ad approvare, pertanto, il documento denominato “Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali ed informali. Istituzione e prime disposizioni attuative”;
- che con D.D. 28-06-2018, n. 155/DPG009, antecedente alla approvazione della richiamata D.G.R. n. 788 del 16-10-2018, si è provveduto a definire, in termini generali, lo standard orario per unità di competenza;
- che l’art. 10 del predetto documento stabilisce che, al fine della programmazione e della gestione del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi, la Regione implementa ed aggiorna i repertori delle qualificazioni e dei profili e degli standard di percorso formativo;
- che, in particolare:
 - il Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili è costituito dalle qualificazioni rilasciabili dalla Regione, espresse come profili professionali articolati per unità di competenza, aggregati di unità di competenza o singole unità di competenza, per ognuna delle quali è evidenziata, ai sensi dell’art. 4 del Decreto 30 giugno 2015, l’afferenza al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso indicazione delle coordinate relative a settore economico-professionale, area di attività, gruppi di correlazione e singole attività di lavoro;
 - il Repertorio regionale degli standard di percorso formativo individua per le qualificazioni di interesse, oltreché per le attività e le professioni regolamentate, gli elementi essenziali obbligatori ai fini di progettazione, erogazione ed attestazione, articolati, ove del caso, per tipologia di destinatario, assunti dalla Regione come livelli essenziali di prestazione;
- che con D.D. 75/DPG009 del 15-04-2019 e ss.ii., si è proceduto a revisionare e ad aggiornare progressivamente, il Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali, già approvato con la richiamata DGR n. 1101/2015, distinto in due sezioni:
 - Sezione 1: Profili nuovi e profili revisionati;
 - Sezione 2: Profili vigenti non ancora revisionati;
- che con D.D. n. 139/DPG009 dell’11-06-2020 e ss.ii., si è proceduto ad approvare e ad aggiornare progressivamente il Repertorio degli standard di percorso formativo, definendo:
 - gli standard dei percorsi propedeutici al conseguimento di tutti i profili professionali ricompresi nella Sezione 1 del relativo Repertorio;
 - gli standard di percorso afferenti ad attività regolamentate, la cui norma di riferimento nazionale non prevede la parallela strutturazione di un profilo professionale/qualificazione;
- che pertanto il vigente Repertorio degli standard di percorso non copre, allo stato attuale, tutti i profili professionali ricompresi nella Sezione 2 del relativo suddetto Repertorio, che restano autorizzati a norma della Disciplina approvata con D.D. n. 178/DPG009 del 29-12-2017 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO

CONSIDERATO

- che ciascuno standard di percorso formativo di cui al relativo richiamato Repertorio, al Paragrafo 4 prevede la definizione di “Articolazione, propedeuticità e durate minime”, secondo i seguenti descrittori:
 - Articolazione dell’Unità di competenza/Contenuti;
 - Unità di risultato di apprendimento;
 - Durata minima, di cui in FaD;
 - Crediti formativi;
- che per i percorsi non coperti da standard formativo, deve farsi riferimento ai progetti approvati con specifico provvedimento dirigenziale, sulla base di corrispondente richiesta dell’OdF, a norma della richiamata Disciplina di cui alla predetta D.D. n. 178/DPG009/2017;

RITENUTO

- di consentire l’utilizzo della modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi autorizzati sulla base del vigente relativo Repertorio degli standard, ovvero a norma della Disciplina approvata con la richiamata D.D. n. 178/DPG009 del 29-12-2017 e ss.mm.ii., secondo le indicazioni di cui al Documento Allegato 1 “Linee di indirizzo per l’utilizzo della modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi autorizzati”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, elaborato in coerenza con le richiamate Linee di indirizzo approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- di stabilire, esclusivamente in relazione al Repertorio degli standard minimi di percorso formativo, che, allo stato attuale e fino ad ulteriori determinazioni, le disposizioni di cui alle adottande Linee di indirizzo si applicano limitatamente ai percorsi di cui all’Allegato 2 al presente provvedimento, per i quali sono state già definite le ore erogabili in FaD per ciascuna Unità di risultato di apprendimento;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. DI APPROVARE:

- il documento Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato “Linee di indirizzo per l’utilizzo della modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi autorizzati”;
- il documento Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo agli standard percorso formativo per i quali sono state già definite le ore erogabili in FaD per ciascuna Unità di risultato di apprendimento.

2. DI CONSENTIRE l’utilizzo della modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi già autorizzati al momento dell’adozione del presente provvedimento, sia sulla base del vigente relativo Repertorio degli standard, limitatamente ai percorsi di cui al predetto Allegato 2, che a norma della Disciplina approvata con la richiamata D.D. n. 178/DPG009 del 29/12/2017 e ss.mm.ii..

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore del Dipartimento Lavoro – Sociale, ai sensi del co. 10 dell’art. 16 della Legge Regionale n. 7/2002, e alla Segreteria del Componente la Giunta preposto alla Formazione professionale.

6. DI DISPORRE la pubblicazione integrale del presente atto, comprensivo dell’Allegato 1, sul portale regionale.

=====